

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, LA LOGGIA, ASCIUTTI,
BALDINI, BETTAMIO, CENTARO, DE ANNA, DI BENEDETTO,
GAWRONSKI, GRECO, LAURIA Baldassare, LAURO, MAGGIORE,
MANCA, MANFREDI, MUNDI, MUNGARI, PASTORE, PIANETTA,
SCHIFANI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI,
TONIOLLI, VENTUCCI e FILOGRANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 1997

—————

Nuove norme sull’impiego degli anziani per l’espletamento di
compiti inerenti al servizio di polizia stradale in alternativa ai
vigili urbani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il disegno di legge proposto s'intende fornire un modesto contributo all'attenuazione di una fra le tante situazioni irrazionali che caratterizzano una società moderna, pur nella complessiva eccellenza del modello economico che la governa.

Appare evidente che, in base al principio della curva di apprendimento, l'uomo che sia fisicamente integro raggiunge la massima accumulazione di esperienza e quindi di utilità sociale più o meno nel momento in cui, intorno ai 60 anni, varca la soglia dell'età pensionabile.

In quel momento la linea crescente di accumulazione di esperienza che abbia raggiunto il livello teorico di 100 si interrompe di colpo precipitando a zero con l'uscita di scena del lavoratore, privando così la comunità del suo contributo e il soggetto coinvolto del senso di appartenenza. Da un punto di vista sociale il danno appare molto rilevante, soprattutto alla luce dell'evoluzione anagrafica che testimonia di un accelerato invecchiamento della popolazione, talchè già nel 1993 il numero degli ultrasessantenni rappresentava in Italia oltre il 17 per cento della popolazione totale, con una tendenza accelerata all'aumento.

Il nostro Paese in particolare è caratterizzato da questo fenomeno talchè, secondo le statistiche dell'*Economist* si trova al quarto posto della graduatoria mondiale come popolazione ultrasessantacinquenne, col 15,6 per cento, preceduto solo da Svezia, Norvegia e Belgio.

Di fronte a questa evoluzione anagrafica che genera un esercito sempre più numeroso di soggetti anziani, lo Stato osserva pas-

sivamente senza proporre alcun adeguamento legislativo che rimuova determinate barriere esistenti.

Il presente disegno di legge si propone i seguenti obiettivi:

1) ridurre la frustrazione degli anziani consentendo il loro impiego come volontari in una serie di compiti compatibili;

2) liberare corrispondentemente risorse umane, prevalentemente presso gli enti locali, per un utilizzo più efficiente rispetto all'impiego attuale;

3) ampliare la sfera decisionale autonoma dei sindaci nell'impiego sia degli anziani che dei propri addetti;

4) aumentare il grado di soddisfazione della cittadinanza grazie ad un più corretto utilizzo delle risorse.

A titolo esemplificativo si cita la possibilità di utilizzare dei cittadini anziani nelle ore di punta per il presidio delle strade che delimitano le scuole, liberando così la polizia municipale per compiti più impegnativi.

La finalità della presente legge, sancita dall'articolo 1, è quella di consentire ai comuni di avvalersi di anziani per espletare compiti inerenti al servizio di polizia stradale in modo da consentire una migliore organizzazione del lavoro degli addetti al servizio di polizia municipale e di utilizzare maggiormente questi ultimi per compiti di polizia giudiziaria e per funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65.

L'articolo 2 della presente legge individua i soggetti che possono essere adibiti ai servizi di polizia stradale i quali devono avere una età compresa tra i 55 e i 70 anni,

godere di un trattamento pensionistico, godere dei diritti civili e politici, non aver subito condanna e pena detentiva per delitto non colposo o non essere stati sottoposti a misura di prevenzione ed, infine, non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici.

Tali soggetti potranno essere adibiti ai servizi di polizia stradale individuati dall'articolo 3 o svolgere funzioni di utilità pubblica e sociale al servizio della collettività, individuate con provvedimento del sin-

daco, solo previa richiesta al comune di residenza.

Infine l'articolo 4 demanda ad un decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale le norme per l'attuazione della legge; tale decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Ritenendo che con tale disegno di legge si contemperano esigenze ed interessi diversi per un più corretto utilizzo delle risorse umane si auspica una rapida approvazione della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di consentire una migliore organizzazione del lavoro degli addetti al servizio di polizia municipale e, in particolare, un loro maggiore impiego per servizi concernenti funzioni di polizia giudiziaria e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, i comuni possono avvalersi, per l'espletamento di compiti inerenti al servizio di polizia stradale, di cui all'articolo 3, dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 2.

(Soggetti)

1. Possono essere adibiti a titolo gratuito allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3, previa richiesta degli interessati al comune di residenza, coloro i quali abbiano i seguenti requisiti:

a) età compresa tra i cinquantacinque e i settanta anni;

b) godimento di un trattamento pensionistico;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

e) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.

Art. 3.

(Funzioni)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 possono essere adibiti ai seguenti servizi di polizia stradale:

- a) prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
- b) predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- c) tutela e controllo sull'uso della strada.

2. Gli stessi soggetti possono altresì, svolgere funzioni di utilità pubblica e sociale al servizio della collettività individuate con provvedimento del sindaco.

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme per la sua attuazione.

